

Handwritten mark at the top of the page.

CONVENUTO

BARVALOTTA STEFANO
con elezione di domicilio in VIA FONTANA 16 20122 MILANO , presso e nello studio dell'avv.
ISS FACILITY SERVICES SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BARTALOTTA STEFANO ,
CONVENUTO

FLORIO SALVATORE
elezione di domicilio in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO , presso e nello studio dell'avv.
DEUTSCHE BANK SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FLORIO SALVATORE , con
CONVENUTO

dell'avv. FLORIO SALVATORE
, con elezione di domicilio in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO , presso e nello studio
D.B. CONSORZIO SOC. CONS. ARL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FLORIO SALVATORE
contro:

ATTORE

Presso e nello studio dell'avv. MIRANDA NICOLA
MILANO : con elezione di domicilio in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 6 20129 MILANO
BRUNO VITTORIO (MRNBRN37M12G72T) PIAZZA CINQUE GIORNATE, 6 20129
GIACOMO ANGHILERI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MIRANDA NICOLA e MIRANDA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11517/2012 R.G. promossa da:

SENTENZA

Il dott. NICOLA DI LEO in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sezione Lavoro

TRIBUNALE DI MILANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

assegnata a sentenza
n. 2.13

LAZZARONI
M
M
Stamp and handwritten signature.

DEPOSITATA
31.5.2013
No. 11517/12
No. 11517/12
CRO...

OGGETTO: cessione d'azienda e somministrazione illecita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, GIACOMO ANGHILERI ha convenuto in giudizio la DEUTSCHE BANK SPA, la D.B.CONSORZIO SOC. CONS. ARL e la ISS FACILITY SERVICES SRL, sostenendo, *in via alternativa*, l'illegittimità del trasferimento, ex articolo 2112 c.c., in data 1/12/11, del contratto di lavoro del ricorrente dalla D.B.CONSORZIO SOC. CONS. ARL alle dipendenze di ISS FACILITY SERVICES SRL e la violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera, con sussistenza, in tal caso, di un rapporto subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la DEUTSCHE BANK SPA dal 1.4.06 e inquadramento nel 1° liv., Terza area, del CCNL credito, con l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali e con istanza di condanna di tale ultima società alla reintegrazione del medesimo nelle mansioni svolte.

In via subordinata, nell'ipotesi di reiezione delle prime due menzionate domande, ha domandato che venisse accertato il diritto del medesimo a vedersi applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito anche successivamente al trasferimento del 1/12/11 a ISS FACILITY SERVICES SRL, con inquadramento nel 1° liv., Terza area e con l'applicazione di tutti gli istituti, con conseguente dichiarazione di nullità e illegittimità dei trattamenti differenti applicati da quest'ultima ai dipendenti ceduti da parte di D.B.CONSORZIO SOC. CONS. ARL ex articolo 2112 cc e con diritto ai benefici di cui alla lettera D1) delle conclusioni o, in subordine, di quelli di cui alla lettera D2) delle stesse. Con vittoria di spese.

Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, la DEUTSCHE BANK SPA, la D.B.CONSORZIO SOC. CONS. ARL e la ISS FACILITY SERVICES SRL hanno contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.

Al riguardo, la DEUTSCHE BANK SPA e la D.B.CONSORZIO SOC. CONS. ARL hanno, in primo luogo, sostenuto la decadenza del lavoratore da ogni azione ai sensi dell'articolo 32 della legge 183/10, l'improponibilità delle

2

conclusioni svolte dal ricorrente con riferimento alla domanda di interposizione fittizia di mandopera e, in ogni caso, la piena legittimità della cessione d'azienda, argomentata anche da ISS FACILITY SERVICES SRL.

Pure quest'ultima, poi, ha affermato come nella specie non si avrebbe alcun caso di interposizione fittizia di mandopera.

Hanno eccepito, poi, le convenute la genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova proposti dalla parte attorea che si riferirebbero alle direttive che sarebbero state impartite dalla DEUTSCHE BANK SPA.

Tentata inutilmente la conciliazione, svolta la necessaria istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Per decidere la presente causa, occorre, dapprima, un'analisi del contenuto del ricorso e delle domande attoree, per verificarne la compatibilità e la proponibilità.

Infatti, la difesa della DEUTSCHE BANK SPA e della D.B. CONSORZIO SOC. CONS. ARL ha sostenuto l'improponibilità della istanza per l'accertamento della violazione del divieto di interposizione fittizia di mandopera, osservando come la stessa sarebbe stata proposta in via alternativa a quella che dovrebbe considerarsi come richiesta "principale" di accertamento dell'illegittimità del trasferimento, ex articolo 2112 c.c., in data 1/12/11, del contratto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di ISS FACILITY SERVICES SRL.

Secondo tale tesi, infatti, se dovesse essere accolta tale ultima domanda, non vi sarebbe alcuna violazione del divieto di interposizione, posto che il ricorrente medesimo resterebbe legittimamente alle dipendenze di D.B. CONSORZIO SOC. CONS. ARL.

L'ipotesi ermeneutica, però, non risulta persuasiva.

Infatti, nell'intero ricorso è *continuativamente ribadito* che le due domande in questione di cui ai punti A) e B) delle conclusioni sono proposte *tra loro "in via alternativa"* (cfr., ad esempio, pagina 16 e 27 dell'atto introduttivo del giudizio).

103

Parimenti, nel *petitum*, è ben chiarito come tali istanze siano poste tra loro "in via alternativa", mentre solo quella di cui al punto C) è proposta in via subordinata.

Eguale, poi, deve considerarsi subordinata anche quella cui al punto D) che, di fatto, costituisce esplicitazione della stessa domanda di cui al punto C). La richiesta di cui al punto A) delle conclusioni, dunque, non può qualificarsi come *principale* e come *subordinata* quella di cui al punto B), ma entrambe risultano proposte "in via *principale* e *alternativa*" dalla parte ricorrente.

Ha, del resto, chiarito la Suprema Corte che "la parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che le espressioni che manifestano l'intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la richiesta di accoglimento della domanda principale, specie se tale intenzione emerge da ulteriori *subsidi interpretativi*. Tale principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione con riguardo alle eccezioni, formulate dalla parte convenuta, per resistere alle plurime pretese dell'attore" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 6629 del 12/03/2008) e che "potendo legittimamente proporsi nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, anche se fra loro concettualmente incompatibili, il giudice che accoglie una di esse non incorre nel vizio d'ultrapetizione - in quanto il rapporto d'alternatività non esclude che ciascuna di tali domande rientri nel "*petitum*" - e ne" deve dichiarare inammissibili o improponibili le altre" (cfr. Cass. Sentenza n. 2083 del 23/02/1995; Cass. 3 novembre 1984, n. 5572).

Nel caso in questione, in vero, tuttavia, una particolare problematica delle domande svolte dalla parte ricorrente potrebbe derivare dal fatto che sono sviluppate nei confronti di soggetti differenti (la A nei confronti di D.B. CONSORZIO SOC. CONS. ARL e la B nei confronti di DEUTSCHE BANK SPA), potendosi porre, perciò, anche la tematica della nullità del ricorso per il fatto che potrebbe essere discutibile che sia rimesso al giudice scegliere il soggetto convenuto nei cui confronti instaurare un rapporto di lavoro (ossia la scelta se procedere, preliminarmente, con la domanda A o la domanda B). Tuttavia, se si esamina il ricorso e le sue conclusioni con riferimento all'eventualità che entrambe le domande siano "fondate" (infatti, alcun problema relativo alla questione sovraesposta vi potrebbe essere nel caso in cui una venga rigettata e l'altra venga accolta oppure nell'ulteriore ipotesi in cui entrambe vengano respinte), si può riflettere come vi sia, nella proposizione delle stesse, insito un "ordine logico" che rende evidentemente prioritario l'esame della istanza relativa all'interposizione fittizia di manodopera di cui al capo B).

52

Si può, del resto, notare come le allegazioni proposte nel ricorso vengano a

narrare come, fin dalla costituzione del proprio rapporto di lavoro, GIACOMO ANGHILERI abbia sempre prestato la propria opera alle dipendenze della DEUTSCHE BANK SPA e, parimenti, come nonostante i cambi di datori di lavoro, avvenuti dal 1/4/06 in avanti (dapprima la D.B. Consortium Scarl, poi, dal 1/4/09, la D.B. CONSORZIO SOC. CONS. ARL e, infine, dal 1/12/11, la ISS FACILITY SERVICES SRL), avrebbe sempre operato in rapporto di subordinazione gerarchica con la stessa DEUTSCHE BANK SPA (cfr., ad es., pag. 6 e 27 dell'atto introduttivo del giudizio), cosicché, qualora una simile tesi risultasse fondata, non vi sarebbe più alcun interesse, ex articolo 100 c.p.c., all'accertamento della illegittimità del trasferimento del contratto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di ISS FACILITY SERVICES SRL, ex articolo 2112 c.c., in data 1/12/11.

Infatti, qualora la domanda di cui al capo B) relativa al'interposizione fittizia emergesse come fondata, il ricorrente risulterebbe alle dipendenze della DEUTSCHE BANK SPA a prescindere dalla legittimità o meno del trasferimento di azienda effettuati e descritti dalle parti, cosicché risulta evidente la priorità logica dell'accertamento sulla fondatezza di tale domanda rispetto a quella di cui al capo A).

Parimenti, appare, così, per tali considerazioni, come, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia rimesso alla libera e arbitraria scelta del giudice quale delle due azioni, di cui ai capi A) e B), perseguire per prima, ma l'ordine logico descritto ed esaminato, induce a ritenere necessario il procedere, dapprima, alla verifica delle istanze per l'accertamento di interposizione fittizia di manodopera.

II) Ciò posto, a tal punto, si è passati all'analisi delle allegazioni e dei capitoli di prova del ricorso per verificare se potessero considerarsi sufficientemente specifici per introdurre un'istruttoria.

Nell'esame, si è preso in considerazione non solo come il ricorrente abbia descritto dettagliatamente le mansioni svolte (cfr., ad es., pag. 2 e 3 ric.), ma anche indicato precisamente i soggetti da cui avrebbe ricevuto le direttive utili per costituire un rapporto gerarchico (cfr., ad es., cap. 4 pag. 3 ric.).

Inoltre, ha tenuto a evidenziare come avrebbe sempre svolto le stesse incombenze - ossia smistare la corrispondenza della filiale 901 della Banca, eseguire attività di supporto allo sportello, effettuare ordini di cancelleria, seguire

5

le procedure di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza - a diretto contatto

col solo personale della DEUTSCHE BANK SPA, mentre nessuno della D.B. Consortium Scarl, prima, e poi, dal 1/4/09, del D.B. CONSORZIO SOC. CONS. ARL e, infine, dal 1/12/11, della ISS FACILITY SERVICES SRL sarebbe stato

presente presso la filiale.

In più, avrebbe sempre svolto le attività descritte tramite beni e strumenti di esclusiva appartenenza della DEUTSCHE BANK SPA.

Con riferimento a tali allegazioni, le convenute, da parte loro, non hanno contestato tale ultimo assunto e nemmeno il fatto che il ricorrente fosse l'unico dipendente "esterno" presente nella filiale 901, all'interno, del salone dove operava, ma unicamente allegato che avrebbe ricevuto direttive e il coordinamento da Fumagalli, dipendente delle società che, di seguito, hanno avuto la gestione del rapporto del ricorrente.

Perciò, se è pur vero che, nel ricorso, non sono indicati esempi di direttive che sarebbero state intimate al ricorrente dalla DEUTSCHE BANK SPA, si deve, tuttavia, dare atto che, per le allegazioni delle parti, emerge il quadro sopra descritto e, in più, che, parimenti, nelle memorie, non vi è alcuna specificazione delle direttive che avrebbe proposto Fumagalli.

Sulla base del principio di non contestazione, è, cioè, da notare che già emergeva un quadro per il quale risultava che GIACOMO ANGHILERI avesse eseguito le mansioni prettamente esecutive sopradescritte, senza alcun responsabile della propria azienda che, da presente, ne gestisse la prestazione (e senza che nessuna delle parti abbia mai sostenuto che abbia ricevuto un incarico di tipo autonomo, come può essere un progetto per un collaboratore ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 276/03), nell'ambito della filiale 901 di Lecco, nella quale vi era solo personale della DEUTSCHE BANK SPA e con l'uso unicamente di strumenti di lavoro solo di quest'ultima.

Vi erano, pertanto, elementi significativi per ipotizzare la sussistenza di una interposizione, anche perché, oltre a quanto già rilevato, le convenute hanno sostenuto come questi fosse sottoposto alle direttive solo di Fumagalli, per il quale, però, hanno saputo produrre solo delle e-mail che si riferiscono, non a direttive aziendali, ma alle ferie residue e al vestitino (cfr. doc. 11 e 11 bis res.).

Già solo per queste allegazioni, dunque, emergeva come il ricorrente, in assenza di un incarico preciso di tipo personale, svolgesse mansioni di tipo

6

esecutivo, inserito nell'organizzazione aziendale della DEUTSCHE BANK SPA e senza alcun contatto significativo con gli appaltatori e fornitori di lavoro. Per tali elementi, non risultava, perciò, possibile rigettare, allo stato degli atti, la domanda attorea sub capo B).

Sicché, al fine della miglior verifica della verità di causa, con valutazione computa sulla base dei citati indizi, per i quali certamente non si poteva, allo stato degli atti, rigettare la domanda, si è deciso di ammettere, anche ex articolo 421 c.p.c., un'istruttoria testimoniale, con verifica circa le direttive ricevute dal ricorrente, al fine di appurare chi fosse stato il suo effettivo datore di lavoro.

III) Quanto, poi, all'esame dell'istruttoria testimoniale, si può osservare come sia emerso come il ricorrente, di mattina, svolgesse il servizio delle cassette di sicurezza per i clienti della filiale e, nel pomeriggio, gestisse la corrispondenza dei clienti che avevano una casella postale presso la banca, andasse alle poste per effettuare il pagamento di bollettini e dagli ufficiali giudiziari. Saltuarariamente, poi, faceva ordini di cancelleria e, infine, effettuava l'archiviazione di documenti dello sportello.

È stato chiarito, dal testimone Valena che tutte queste mansioni erano svolte secondo le direttive del personale della DEUTSCHE BANK SPA (Valsecchi, poi Castoldi e Tarollo e Ciceri), in modo continuativo e identico, dal 1/4/06 in avanti e indipendentemente dai datori di lavoro formalmente susseguitisi.

È stato infatti dichiarato dal testimone:

"al ricorrente dicevano cosa fare e non fare circa queste mansioni, dapprima Valsecchi, poi Castoldi e Tarollo e Ciceri per quel che riguarda le mansioni collegate agli ufficiali giudiziari. Potevano ad esempio dirgli <<vai in posta>> o dagli ufficiali giudiziari. Erano tutti dipendenti di DB spa. Tutti i dipendenti che vi erano nella sede di Lecco 901 erano di quest'ultima società e non di altre. Non ho mai visto Fumagalli a Lecco. Lo conosco perché lavora a Milano nello stesso palazzo in cui io sono stato trasferito dal 2005. Non conosco Trambaloli. Le modalità sopra descritte per il lavoro del ricorrente sono sempre state lo stesse nei vari cambi societari e sempre sono state presso l'agenzia 901. Tutti coloro che io conosco che fanno l'attività sopra descritta sono dipendenti di DB. Non conosco nessuno di altra società che faccia tale attività, tranne Canalella e Manzoni".

Ugualmente, il testimone Lotti ha dichiarato

"l'attività era standardizzata e Castoldi e Tarollo potevano dare direttive al ricorrente come <<puoi passare a spedire questa raccomandata prima del normale giro in posta preordinato?>>

Si trattava cioè di direttive sulla gestione del tempo e per meglio organizzare il servizio. All'interno dell'agenzia 901 vi erano solo persone di DB S.p.A. Non conosco nessuno di DB spa che dopo il 2006 faccia le mansioni del ricorrente. Queste erano attività di ritaglio che vengono normalmente esternalizzate o svolte normalmente dai colleghi. Ad esempio arriva un cliente per accedere alle cassette di sicurezza e il primo collega che è libero lo accompagna. All'interno dello stesso palazzo di quell'agenzia 901 vi erano poi la centralinista Canalella e Marco Manzoni, addetto alle spedizioni che non erano di DB. Il lavoro del ricorrente era già organizzato e quindi meglio preciso quanto sopra detto, nel senso che Castoldi e Tarollo non è che davano direttive al ricorrente ma se vi era un'esigenza operativa come spedire una raccomandata urgentemente gli chiedevano di andare a farlo. Solitamente, invece, le raccomandate finivano nel giro consueto del ricorrente che andava in posta. Non so se era il ricorrente che andasse dagli ufficiali giudiziari. Quando vi era l'accesso alle cassette di sicurezza da parte del cliente, quest'ultimo si rivolgeva allo sportello e l'impiegato accompagnava il cliente nel sottoterraneo dove trovava il ricorrente e il ricorrente provvedeva a trattare il cliente tramite registrazione e consegna delle chiavi e lo accompagnava alla cassetta di sicurezza. Il sottoterraneo non faceva proprio parte dell'agenzia, ma era posto sotto all'agenzia 901. Nello stesso palazzo oltre i locali dell'agenzia 901 c'erano gli uffici dove lavoravo io".

Dunque, per dette deposizioni, Castoldi e Tarollo avevano piena disponibilità delle energie lavorative e del tempo del ricorrente, tanto che ove avessero un'urgenza potevano liberamente ricorrere a questi e inviarlo, ad esempio, a spedire una raccomandata.

Da ultimo, il testimone Pozzi ha chiarito che

"il ricorrente gestiva il servizio cassette di sicurezza per tutta la mattina e poi il cliente una volta che aveva avuto accesso alla cassetta e concluso la sua attività tornava da solo al piano di sopra. Era la attività di routine del ricorrente nella mattina. Tarollo e Castoldi nel pomeriggio chiedevano al ricorrente, con direttive pressoché quotidiane, di recarsi presso gli uffici postali e ugualmente Ciceri gli chiedeva di recarsi quando vi era l'esigenza presso gli ufficiali giudiziari. Oltre a ciò il ricorrente anche nel pomeriggio aveva un'attività routinaria nel senso che gli era affidato lo smistamento della posta dei clienti che avevano un casellario presso la banca. Si tratta di clienti che ricevono la posta presso la banca e si tratta di aprire da parte del ricorrente la cassetta della posta, di cui aveva le chiavi, e procedere a smistare la posta nelle diverse caselle. Ricordo che quando vi erano disguidi per quest'attività chiedeva come risolvetti a Tarollo e Castoldi e riceveva istruzioni da loro. Erano i suoi referenti anche per quest'attività. Curava poi l'approvvigionamento della cancelleria e noi colleghi chiedevamo a lui la cancelleria. Gestiva questo servizio e se vi era qualche esigenza particolare faceva riferimento per le istruzioni a Castoldi e Tarollo. Tutto ciò lo faceva in autonomia, come si gestiscono le mansioni di sportello. Preciso questa frase e la chiarisco in relazione a quanto sopra esposto, nel senso che, come me che sono sportellista, dopo un mese di attività anche il ricorrente sapeva cosa fare. In questo senso procedeva abitualmente in maniera autonoma, ma si rivolgeva a Tarollo e Castoldi, dai

quall prendeva ordini come subalterno, come da diretti superiori per le circostanze che ho esposto nella testimonianza".

Quindi, Castoldi e Tarollo impartivano direttive pressoché "quotidiane" al
ricorrente, come pure Ciceri e costoro sono tutti dipendenti di DEUTSCHE BANK
SPA e risultano, quindi, avere esercitato il potere gerarchico su GIACOMO

ANGHILERI

Le dichiarazioni testimoniali sovraesposte non risultano, poi, sminuite, ma
piuttosto, confermate dalle deposizioni di Bracconi e Trambaioli.

Quest'ultimo, infatti, pur essendo un superiore di Fumagalli, non ha saputo
dire in alcun modo come potesse quest'ultimo organizzare l'attività del ricorrente e
ha dichiarato, invece, per se stesso, di essersi recato solo tre o quattro volte a
Lecco per consegnare effetti di tipo amministrativo (cfr. la sua deposizione).

Bracconi, poi, ha confermato che Fumagalli non lavorava a Lecco ma a
Milano e che gestiva l'attività del ricorrente solo in termini amministrativi, ossia di

assenze, di presenze, di autorizzazioni.

Del resto, come già osservato, le e-mail prodotte riferibili a Fumagalli
riguardano solo le ferie e il vestiaro e confermano come questi non impartisse
direttive al ricorrente, gestendo solo aspetti di carattere amministrativo (cfr. doc 11
e 11 bis res.).

Sul punto, nella stessa direzione, appare essere l'interrogatorio libero della
procuratrice speciale della ISS FACILITY SERVICES SRL (cfr. il verbale di
causa).

Dall'istruttoria, quindi, è emerso come il ricorrente, per quanto svolgesse
 mansioni di carattere ripetitivo ed esecutivo, fosse interamente assoggettato, con
riferimento alle proprie energie lavorative, al potere gerarchico e alle disposizioni
delle persone già nominate, appartenenti alla DEUTSCHE BANK SPA.

Per una valutazione, poi, con riferimento, in particolare, alla ripetitività delle
 mansioni, si può certamente richiamare la deposizione di Pozzi che ha chiarito
che anche se le mansioni di GIACOMO ANGHILERI erano ripetitive e facilmente
apprendibili, questi, comunque, si rivolgeva a Castoldi e Tarollo per qualunque
problema e che dagli stessi prendeva ordini come un subalterno da diretti
superiori.

Il testimone Valera, come anticipato, ha, infine, confermato come le
modalità descritte per il lavoro del ricorrente siano sempre state le stesse nei vari
cambi societari e sempre presso la stessa agenzia 901.

15

Da tutto ciò, risulta, quindi, chiaro come il ricorrente sia sempre stato

assoggettato alle direttive e al potere gerarchico della DEUTSCHE BANK SPA

che deve, pertanto, considerarsi suo effettivo datore di lavoro anche dopo la data

del 1/4/06 e da lì in avanti, non essendo emerse variazioni nella gestione del

rapporto dei periodi successivi (la modalità di esecuzione della relazione

lavorativa, piuttosto, è stata confermata come identica negli anni).

Si deve, quindi, accertare come si sia integrata una fattispecie di

sommministrazione illecita di manodopera e dichiarare la sussistenza di un rapporto

subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la DEUTSCHE BANK SPA

dalle convenute), del CNL credito, con l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali

e con condanna di tale società alla reintegrazione del medesimo nelle mansioni

svolte o in altre equivalenti.

L'applicazione del menzionato contratto collettivo a chi svolga le mansioni

proprie del ricorrente presso la DEUTSCHE BANK SPA è stata confermata dal

testimone Bracaloni.

L'accertamento di una fattispecie di somministrazione illecita per il singolo

lavoratore non presuppone la dichiarazione di illegittimità dei contratti d'appalto

prodotti in stralcio (doc. 10 ter, quater e quinquies res.), ma è sufficiente la verifica

della sua sottoposizione al potere gerarchico di tale convenuta e non

dell'appaltatore

E' bene, da ultimo, anche sottolineare come, poiché l'interposizione fittizia

di manodopera appurata, risultava "ancora in essere" alla data del deposito e di

notificazione del ricorso, non risulta certamente averata la decadenza di cui

all'articolo 32, lett. d) della legge 183/10.

Invece, per quanto sopra esposto circa l'ordine logico delle domande

proposte dal ricorrente, essendosi verificata la fondatezza della domanda di cui al

capo B), si deve, nel dispositivo, dichiarare la carenza di interesse ex articolo 100

c.p.c. all'accertamento della illegittimità del trasferimento, ex articolo 2112 c.c., in

data 1/12/11, del contratto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di ISS

FACILITY SERVICES SRL.

Infatti, anche qualora si accertasse la fondatezza di tale ultima domanda, e

quindi come il lavoratore non sia transitato dalla D.B. CONSORZIO SOC. CONS.

ARL alla ISS FACILITY SERVICES SRL, nessun rilievo avrebbe tale verifica a

fronte del fatto che, comunque, questi è sempre stato assoggettato al potere gerarchico della DEUTSCHE BANK SPA e inserito nella sua organizzazione, dovendosi considerare, perciò, comunque, solo quest'ultima come il suo effettivo datore di lavoro.

Le spese di lite sono regolate come da dispositivo in ragione della soccombenza, della durata e della natura della causa per la DEUTSCHE BANK SPA, mentre appare che sussistano i motivi di legge, per quanto esposto, per la compensazione delle stesse tra le residue parti.

P.Q.M.

1. Dichiaro la carenza di interesse ex articolo 100 c.p.c. all'accertamento della illegittimità del trasferimento del contratto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di ISS FACILITY SERVICES SRL, ex articolo 2112 c.c., in data 1/12/11;

2. dichiaro la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la DEUTSCHE BANK SPA dal 1.4.06 con inquadramento nel 1° liv., Terza area, del CCNL credito, con l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, con condanna di tale società alla reintegrazione del medesimo nelle mansioni svolte o in altre equivalenti;

3. compensare le spese di lite tra le residue parti, condanna la DEUTSCHE BANK SPA a rimborsare a GIACOMO ANGHILFRI le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2500, oltre IVA, CPA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 04/02/2013

il Giudice
Dott. NICOLA DI LEO

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 7 FEB. 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Amadeo VILARDO